

(N. 1377)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARGOTTO, TOLOMELLI, BOLDRINI,
CORALLO, GATTI, IANNARONE, PECCHIOLI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1981

Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei
volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in
soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale sottufficiali delle Forze armate — Arma dei carabinieri compresa — pur costituendo un complesso organico nell'ambito della medesima amministrazione e pur essendo disciplinato da analoghe, se non identiche, leggi di Stato e di avanzamento, risulta immotivatamente differenziato per quanto riguarda le procedure di reclutamento, la permanenza in condizione precaria prima dell'ammissione al passaggio nel servizio permanente, i tempi ed i criteri per l'avanzamento. Per superare questa situazione anomala è da tempo in preparazione una legge « interforze » che dovrebbe avere lo scopo di regolare, in maniera uniforme e globale, tutta la materia.

Considerati la complessità della materia e taluni dei criteri su cui si basa sembra necessario un approfondimento. Ragionevole è ritenere che occorreranno tempi lun-

ghi per giungere ad una conclusione soddisfacente. È pertanto da condividere l'ipotesi di approvare un provvedimento intermedio che, opportunamente, possa avviare a soluzione i problemi più urgenti senza compromettere la prospettiva della legge interforze ed anzi anticipandone, se possibile, gli aspetti meno controversi e generalmente condivisi quali l'introduzione con decorrenza immediata della programmazione decennale per il reclutamento del personale volontario e sottufficiale. Ciò consentirebbe di ricalcolare gli organici dei sottufficiali delle Forze armate, ivi compresi quelli dei carabinieri, in base alle effettive esigenze complessive (operative, territoriali, eccetera), proporzionando il reclutamento dei volontari ai posti effettivi da ricoprire annualmente nel servizio permanente ed inoltre in considerazione dell'orientamento, che i proponenti ritengono valido, di qualificare i corsi di

preparazione e di addestramento professionale dei militari volontari anche al fine dell'eventuale trasferimento del predetto personale nell'impiego civile, così da rendere operante la possibilità di una opzione.

Per quanto sopra, con l'articolo 1 si è prevista una relazione del Ministero della difesa, da far pervenire alle Camere entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, per illustrare le proposte riguardanti: il riordinamento interforze del reclutamento dei sottufficiali e dei volontari in ferma volontaria; i provvedimenti per eliminare le disparità esistenti fra il personale delle diverse Forze armate; le modifiche da apportare alla legge di avanzamento; la possibilità di trasferimento dei sottufficiali nella carriera dell'amministrazione civile dello Stato.

Con l'articolo 2 si introduce per legge il procedimento della programmazione mediante piani pluriennali di reclutamento sulla base delle effettive esigenze.

Con l'articolo 3 si dettano norme per il riordinamento dei corsi disponendo transitoriamente per quelli già in atto.

Con l'articolo 4 si attribuisce al Ministro della difesa, fino all'entrata in vigore della legge interforze dei sottufficiali, la disciplina del reclutamento dei militari in ferma volontaria da determinare con carattere di globalità.

Con l'articolo 5 si sancisce il principio del concorso pubblico per titoli e per esami ai fini del passaggio dei volontari nel servizio permanente.

L'articolo 6 prevede i periodi di permanenza nei gradi.

L'articolo 7 prevede, fino all'entrata in vigore della nuova legge interforze, l'integrazione delle commissioni di avanzamento con un sottufficiale della stessa arma o servizio e di grado pari a quello del sottufficiale valutando, designato dalle commissioni di categoria di ognuna delle sezioni di Forza armata dell'organo nazionale della rappresentanza, e sancisce la pubblicità degli atti delle commissioni di avanzamento.

Con l'articolo 8 si prevede l'aumento per il triennio 1981-1983 delle promozioni al grado di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, per eliminare le stagnazioni che ancora si verificano in detto grado.

Le conseguenti norme per disciplinare la copertura delle vacanze che si realizzano nei gradi inferiori per effetto delle maggiori promozioni previste al grado di maresciallo maggiore e gradi equiparati per effetto delle promozioni sono fissate dall'articolo 9.

Con l'articolo 10 si dispone la riapertura dei termini fissati dall'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con l'articolo 11 si istituisce un ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che consente ai sottufficiali raggiunti dai limiti di età di permanere in attività di servizio, come civili, sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale civile.

Con l'articolo 12 si prevede la concessione del nulla osta di segretezza al personale militare di carriera e la possibilità in caso di diniego di ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale amministrativo competente.

L'articolo 13 infine prevede la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Relazione del Ministro della difesa
alle Camere)*

Allo scopo di verificare il quadro unitario interforze e, in rapporto alle diverse esigenze operative e territoriali connesse con l'attuazione della ristrutturazione delle Forze armate, la congruità degli organici delle carriere dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fissati con le leggi 10 giugno 1964, n. 477; 11 febbraio 1970, n. 56; 29 gennaio 1975, n. 14; 18 gennaio 1977, n. 9; 2 aprile 1980, n. 114, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione concernente:

a) il riordinamento interforze in un quadro unitario del reclutamento del personale sottufficiale ed in ferma volontaria;

b) le proposte per la devoluzione a scuole interforze della preparazione del personale destinato a svolgere specializzazioni comuni;

c) il conseguente adeguamento, in base alle esigenze funzionali, degli organici dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

d) le procedure concorsuali per l'ammissione dei sottufficiali predetti nel servizio permanente;

e) l'indicazione delle seguenti e connesse modificazioni da apportare alle norme sull'avanzamento per attuare una progressione di carriera ad anzianità congiunta al merito;

f) le forme di passaggio dei sottufficiali nella carriera ufficiali delle Forze armate e l'indicazione del ruolo ove questi devono confluire;

g) l'istituzione presso comandi, enti e reparti delle diverse Forze armate di quartieri generali cui devolvere le stesse attribuzioni svolte dai quartieri generali oggi istituiti presso comandi, enti e reparti dell'Eser-

cito, quale diretta conseguenza dell'istituzione delle direzioni di amministrazione nell'ambito delle tre Forze armate.

Art. 2.

*(Programmazione del reclutamento
del personale militare)*

Il Governo, a partire dal 1° gennaio 1982, ai fini del reclutamento nelle Forze armate del personale sottufficiali e volontari e allo scopo di evitare la formazione di contingenti di personale da trattenere in posizione « precaria » in attesa di accedere al servizio continuativo attua il procedimento della programmazione mediante piani pluriennali a carattere scorrevole basati:

sulla previsione dei posti di organico disponibili e da coprire in ciascuna Forza armata ed in riferimento alle categorie professionali ed alle specializzazioni richieste;

sulla previsione di un maggior numero di posti di formazione e di addestramento in considerazione della opzione concessa agli allievi di scegliere al termine dei corsi un impiego civile anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Art. 3.

(Riordinamento dei corsi di formazione)

A decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per i sottufficiali, i corsi di formazione per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono riordinati con decreto del Ministro della difesa in modo da comprendere un periodo di formazione militare di base e interforze, un successivo ciclo di qualificazione o specializzazione professionale, un esperimento pratico, di adeguata durata temporale, presso i reparti di impiego, per una durata complessiva non inferiore ad anni tre.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce l'anno di corso delle scuole medie superiori al quale i sottufficiali in servizio permanente, che hanno ultimato con esito positivo i corsi di cui al precedente comma, possono iscriversi, ovvero quali dei corsi predetti, ove siano stati conclusi con esito positivo, integrano il ciclo degli studi della scuola media superiore e il conseguimento del relativo titolo.

Per i corsi in atto all'entrata in vigore della presente legge, questi saranno portati a compimento sulla base della normativa vigente.

Art. 4.

(Reclutamento dei militari in ferma volontaria)

Fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiale, il reclutamento dei militari volontari delle Forze armate, per l'ammissione ai concorsi di formazione di cui al precedente articolo 3, è disciplinato con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sulla base dei criteri scaturiti dalla programmazione di cui al precedente articolo 2, il predetto decreto determina: il numero dei posti messi a concorso; i requisiti e le modalità di ammissione nei corsi predetti; le procedure concorsuali; le materie di esame. Esso indica altresì, al termine del triennio, il valore attribuito ai brevetti conseguiti ai fini dell'eventuale ammissione nella pubblica amministrazione.

Il valore dei titoli predetti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

*(Concorso pubblico
per il passaggio in servizio permanente)*

Il passaggio dei volontari delle Forze armate in ferma ed in rafferma nel servizio permanente dopo un periodo di precariato

uguale per tutti i militari di ogni ordine e grado avviene mediante concorso pubblico e per esami.

L'esito del concorso, unitamente alla graduatoria, sono comunicati a ciascun componente che può prendere visione anche di tutti gli atti presupposti.

Avverso la predetta graduatoria finale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

La conseguente decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6.

(Permanenze nei gradi)

Le permanenze nei gradi dei sottufficiali sono fissate per legge in anni quattro nel grado di sergente; cinque nel grado di sergente maggiore; cinque nel grado di maresciallo di 3^a classe; cinque nel grado di maresciallo di 2^a classe.

Art. 7.

(Avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate)

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiali, le commissioni di avanzamento previste dalle vigenti norme per le promozioni dei sottufficiali delle Forze armate sono integrate da un sottufficiale della stessa arma o servizio e di grado pari a quello del sottufficiale valutando, designato dalle commissioni di categoria di ognuna delle sezioni di Forza armata dell'organo nazionale della rappresentanza.

I punteggi da attribuire ai diversi titoli utili per la formazione delle graduatorie di merito sono determinati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della difesa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I punteggi attribuiti, in sede di valutazione, dai singoli commissari, nonché la sintesi delle proposte del relatore, sono riportati nel processo verbale delle sedute delle commissioni.

Gli interessati possono prendere visione dei giudizi delle commissioni di avanzamento e contro di essi possono presentare ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 8.

(Promozioni in soprannumero)

Il numero delle promozioni al grado di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 114, è incrementato per gli anni dal 1981 al 1983 di 350 unità.

Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenterà al Parlamento una relazione specificando la consistenza organica di ciascun ruolo dei sottufficiali delle tre Forze armate ripartita per gradi con proposte sui provvedimenti da adottare per consentire, in una visione interforze, a tutti i sottufficiali una analoga progressione in carriera a prescindere dalla Forza armata e dal ruolo di appartenenza.

Art. 9.

(Volume organico globale)

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e gradi equiparati per effetto delle promozioni di cui alla presente legge, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare e dell'Aeronautica militare previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e gradi equiparati, in soprannumero per effetto della presente legge, è definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà, a partire dal 1° gennaio

1984, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di 1^a classe.

Art. 10.

(Riapertura dei termini)

I termini fissati dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382, per la presentazione della istanza di revoca dei trasferimenti sono prorogati fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro della difesa dirama ai comandi, ai reparti, agli enti delle Forze armate le direttive per l'attuazione della predetta disposizione.

Art. 11.

*(Impiego dei sottufficiali
nell'Amministrazione civile dello Stato)*

I sottufficiali delle Forze armate, allorchè raggiungono i limiti di età previsti dalle norme in vigore per la cessazione dal servizio, possono optare per la iscrizione, a domanda, in uno speciale ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — nel quale permangono fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale civile — per l'impiego in incarichi esecutivi e di concetto nella pubblica amministrazione, o nelle aziende di Stato, per coprire eventuali deficienze dei ruoli delle carriere civili analoghe o per fronteggiare esigenze particolari.

Il Governo della Repubblica, previa presentazione da parte del Ministro della difesa alle Camere della relazione di cui all'articolo 1, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge per discipli-

nare il predetto ruolo con l'osservanza dei princìpi direttivi e dei criteri seguenti:

1) definizione della rispondenza o della equipollenza dei titoli professionali, posseduti o maturati durante il servizio agli impieghi civili;

2) definizione dei trattamenti economici non superiori a quelli già maturati e proporzionati all'effettivo lavoro svolto;

3) definizione dei poteri per l'iscrizione nel ruolo.

Art. 12.

(Nulla osta di segretezza)

Al personale militare di carriera è concesso il nulla osta di segretezza, previo accertamento dell'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segrete e riservate e in base alle norme contenute negli accordi internazionali in vigore di cui si dispone il recepimento mediante un decreto del Capo dello Stato.

La concessione o il diniego di tale provvedimento sono comunicati all'interessato.

Il provvedimento di diniego del nulla osta di segretezza, qualora non sia stato motivato dalle risultanze dell'accertamento alla ammissibilità alla conoscenza di dati e informazioni segreti e riservati, è impugnabile mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.785 milioni per l'anno finanziario 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.